DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018 118/2018/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. PER L'ISTITUZIONE, LA MODIFICA E LA GESTIONE DEL COUPLING UNICO DEL GIORNO PRIMA E INFRAGIORNALIERO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1009^a riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) n. 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 659/2014/R/com (di seguito: deliberazione 659/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia";
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante "Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di market coupling (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222

- (CACM), come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno dell'Energy Regulatory Forum;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 895/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 895/2017/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016, recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui vengono, in particolare, identificate le regioni *Italy North* cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria, Italia Zona Nord e Slovenia e *GRIT* cui appartengono il confine tra Italia Zona Brindisi e Grecia e i confini interni alle zone di mercato nazionali;
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo economico "Designation of NEMO for Italian bidding zones" (prot. Ministero per lo Sviluppo economico n. 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la lettera del Presidente di ERF del 10 maggio 2017 al Comitato europeo dei NEMO e a Entso-e con cui i regolatori europei hanno fornito un atto di indirizzo in merito alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione dei costi sostenuti per l'istituzione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero ai sensi dell'art. 80 del Regolamento CACM;
- la comunicazione di GME del 13 ottobre 2017, prot. Autorità 33530 del 16 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione 16 ottobre 2017);
- la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 20 febbraio 2018, prot. Autorità 4997 del 21 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 21 febbraio 2018);
- la comunicazione di GME del 16 febbraio 2018, prot. Autorità 5194 del 22 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 22 febbraio 2018);
- la comunicazione di GME del 23 febbraio 2018, prot. Autorità 6751 del 27 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 23 febbraio 2018);

CONSIDERATO CHE:

• l'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM, prevede che i NEMO e i gestori di rete interessati trasmettano, alle autorità di regolazione, una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, prevedendo, in particolare, che i

- costi siano chiaramente identificati e distinti in modo da consentire la loro verificabilità:
- l'articolo 80, comma 2, del Regolamento CACM, identifica le categorie in cui devono essere presentati i costi oggetto della relazione annuale di cui al precedente alinea, prevedendo in particolare che essi siano distinti in costi derivanti dalle attività coordinate di tutti i NEMO o gestori di rete che partecipano al *coupling* unico del giorno prima e al *coupling* infragiornaliero su scala europea (costi comuni), su scala regionale (costi regionali) e su scala nazionale (costi nazionali);
- l'articolo 80, comma 3, del Regolamento CACM, identifica i criteri con cui i costi comuni di cui al precedente alinea devono essere suddivisi tra i gestori di rete e i NEMO di ciascuno Stato membro;
- l'articolo 80, comma 4, del Regolamento CACM, prevede che i costi regionali di cui sopra siano suddivisi con i medesimi criteri di cui al precedente alinea o, in alternativa, sulla base di accordi raggiunti a livello regionale dai NEMO e i gestori di rete interessati, da sottoporre all'approvazione delle autorità nazionali competenti di ciascuno degli Stati membri della regione;
- a fronte di una richiesta da parte di tutti i gestori di rete e i NEMO impegnati nell'istituzione del *coupling* unico del giorno prima e del *coupling* infragiornaliero, i regolatori europei, nell'ambito di ERF, hanno unanimemente adottato un atto di indirizzo (di seguito: atto di indirizzo ERF) per consentire di individuare le modalità di presentazione dei costi di cui all'articolo 80 del Regolamento CACM, chiarendo in particolare:
 - che le categorie di costi comuni, regionali e nazionali debbano intendersi applicate a tre tipologie di costi, ovvero i costi sostenuti dai soli gestori di rete, quelli sostenuti dai soli NEMO e quelli sostenuti congiuntamente da NEMO e gestori di rete;
 - la definizione dei parametri numerici con cui applicare i criteri di ripartizione di cui all'articolo 80, comma 3, del Regolamento CACM;
 - la decorrenza a far data dal 14 febbraio 2017 della regola di ripartizione di cui sopra;
- l'atto di indirizzo ERF consente, quindi, di identificare la data del 14 febbraio 2017 come il limite temporale oltre il quale i costi sostenuti nell'ambito dei progetti per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero debbano essere trattati ai sensi del CACM, sia con riferimento alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione, sia con riferimento alle modalità di riconoscimento da parte delle Autorità di regolazione;
- l'articolo 76, comma 1, del Regolamento CACM, identifica i costi che tutti i NEMO sostengono per il *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero distinguendoli in:
 - costi comuni, regionali e nazionali di istituzione, aggiornamento o ulteriore sviluppo dell'algoritmo di price coupling e del coupling unico del giorno prima;

- costi comuni, regionali e nazionali di istituzione, aggiornamento o ulteriore sviluppo dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua e del *coupling* unico infragiornaliero;
- costi comuni, regionali e nazionali di gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;
- l'articolo 76, comma 2, del Regolamento CACM, prevede la possibilità che i gestori di rete possano partecipare alla copertura dei costi di cui al precedente alinea, subordinatamente all'approvazione delle competenti autorità di regolazione;
- l'articolo 76, comma 3, del Regolamento CACM, prevede che i NEMO interessati abbiano il diritto di recuperare i costi di cui sopra, al netto di eventuali contributi da parte dei gestori di rete, purché ragionevoli e proporzionati, per mezzo di accordi con la pertinente autorità di regolazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- prima dell'entrata in vigore del Regolamento CACM alcuni gestori di rete e operatori di borse elettriche europei hanno dato avvio a cooperazioni transnazionali volte a dare attuazione anticipata ad alcune disposizioni del Regolamento e in particolare a consentire l'avvio del market coupling del giorno prima (progetto Multi Regional Coupling, di seguito: MRC) e infragiornaliero (progetto Cross Border Intraday, di seguito: XBID) su alcune frontiere elettriche;
- ritenendo che la partecipazione a detti progetti fosse estremamente rilevante per favorire l'efficace integrazione del mercato elettrico italiano nel mercato continentale, anche anticipando quanto reso vincolante solo con l'entrata in vigore del Regolamento CACM, l'Autorità ha supportato la partecipazione di GME e del gestore della rete di trasmissione nazionale Terna ai progetti di realizzazione del coupling del giorno prima e infragiornaliero sulle frontiere italiane, assicurando laddove ritenuto necessario la copertura dei relativi costi addizionali sostenuti;
- con la deliberazione 659/2014/R/com l'Autorità ha disposto in particolare che i costi e gli investimenti sostenuti da GME per la partecipazione al progetto europeo per la creazione di un mercato infragiornaliero, trovassero copertura in ciascun esercizio mediante l'utilizzo del Fondo rischi e oneri accantonato in bilancio in relazione all'extra-remunerazione PCE (Piattaforma dei Conti Energia) o mediante i corrispettivi per la partecipazione alla PCE;
- con la deliberazione 895/2017/R/eel l'Autorità ha disposto la rideterminazione dell'ammontare del Fondo rischi e oneri di cui al precedente alinea, tenendo conto dei costi pre-consuntivi relativi all'anno 2017 comunicati dal GME in relazione alla partecipazione al progetto *intraday* europeo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

 con le comunicazioni 21 febbraio 2018 e 22 febbraio 2018, Terna e GME hanno inviato, all'Autorità, la proposta congiunta dei gestori di rete e dei NEMO attivi nell'ambito dei progetti regionali per la realizzazione del *coupling* infragiornaliero

- sulle frontiere italiane in merito alle modalità di suddivisione dei costi regionali di cui all'articolo 80, comma 4, del Regolamento CACM;
- con comunicazione 23 febbraio 2018, GME ha inviato, all'Autorità, il dettaglio dei costi sostenuti nel 2017 per l'istituzione del *coupling* unico infragiornaliero adottando per la prima volta, con riferimento ai costi sostenuti a partire dal 14 febbraio 2017, i criteri e le categorie previste dal Regolamento CACM, seguendo quanto stabilito dall'atto di indirizzo ERF, mantenendo l'ammontare complessivo dei costi sostenuti coerente con quanto già comunicato dal GME all'Autorità e già considerato come pre-consuntivo nell'ambito delle determinazioni di cui alla deliberazione 895/2017/R/eel.

RITENUTO CHE:

• sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione delle modalità e dei criteri per l'identificazione, la ripartizione, la rendicontazione e il riconoscimento dei costi sostenuti da GME per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero ai sensi dell'art. 76, comma 3, del Regolamento CACM;

DELIBERA

- 1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione delle modalità e dei criteri per l'identificazione, la ripartizione, la rendicontazione e il riconoscimento dei costi sostenuti da GME per il *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero ai sensi degli articoli 75, 76, 77 e 80 del Regolamento CACM;
- 2. individuare il Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria dell'Autorità quale responsabile del procedimento;
- 3. con riferimento ai costi sostenuti da GME nell'anno 2017, confermare le modalità di riconoscimento degli oneri sostenuti per il *coupling* unico infragiornaliero secondo quanto già definito ai sensi della deliberazione 659/2014/R/com per il Progetto *Intraday* Europeo;
- 4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a GME;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE Guido Bortoni